

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

102-6014/2017

OGGETTO: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da gas di sintesi prodotto da piro-gassificazione di biomasse legnose da ubicarsi nel comune di Avigliana (TO).

Impresa	COMIM S.r.l.
Sede legale	Via Torino n. 20 – Bussoleno (TO)
P. IVA / C.F.	07008810017
Sede Operativa	Via E. Fermi n. 20 - Avigliana
Codice Stabilimento	022873

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- La Società COMIM S.r.l. con sede legale in Bussoleno – Via Torino n. 20, ha presentato alla Città Metropolitana di Torino in data 25/11/2016 (prot. n. 139726), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas di sintesi prodotto da piro-gassificazione di biomasse legnose, di potenza elettrica 200 kW, da ubicarsi nel comune di Avigliana - Via E. Fermi n. 20 – Foglio 12, mappale 882;
- La Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 144719 del 12/12/2016, ha avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto e indetto, ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., apposita conferenza dei servizi, convocando per il giorno 21/12/2016 la riunione, a cui sono stati invitati a partecipare, oltre al proponente, i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento unico;
- A seguito degli esiti della riunione della conferenza dei servizi, la Città Metropolitana con nota prot. n. 3582 del 12/01/2017 ha sospeso i termini del procedimento, con la richiesta al proponente di alcune integrazioni al progetto allegato all'istanza.
- L'impresa COMIM S.r.l. ha trasmesso le suddette integrazioni in data 10/02/2017 (prot. 20228) e 01/03/2017 (prot. 25525);

Considerato che:

- L'area su cui sorgerà l'impianto è classificata dal PRGC del Comune di Avigliana come area prevalentemente produttiva parzialmente edificata da riordinare "Zona Dr1C" e la realizzazione dell'impianto, coperto da tettoia da 162 m² complessivi, comporterà una

variazione della copertura massima del 60% ammessa dalle Norme di Attuazione per l'ambito "Dr1" a cui appartiene la particella interessata;

- L'impresa COMIM S.r.l. ha allegato alle integrazioni pervenute il 10/02/2017 (prot. 20228) copia della richiesta di variante alla scheda normativa per l'ambito "Dr1" per la part. 882 del Fg. 12, già trasmessa al Comune di Avigliana in data 31/01/2017;
- La presente Autorizzazione costituisce pertanto variante dello strumento urbanistico, come previsto dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e indicato dal Comune di Avigliana nel parere del 19/12/2017 trasmesso alla Conferenza dei servizi (ns. prot. n. 148027).
- L'impianto in progetto è ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 artt. 136 e 157 in ragione di Provvedimento ai sensi del DM 01.08.1985 "Galassini";
- La realizzazione dell'impianto necessita quindi di autorizzazione paesaggistica, di competenza del Comune di Avigliana, con il supporto tecnico scientifico della Commissione Locale per il Paesaggio, che si è espressa nella seduta del 26/01/2017;
- Il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, unitamente al parere vincolante della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino n. 3168 del 01/03/2017 è stato acquisito nell'autorizzazione paesaggistica del Comune di Avigliana n. 5131 del 02/03/2017;
- Ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, l'area interessata dal progetto è inserita dal P.R.G.C. nella classe IIIb α : *"Pericolosità geomorfologica elevata. Aree edificate e lotti interclusi o di frangia allagabili in concomitanza di eventi alluvionali, con possibilità di risalita della falda in prossimità del p.c. o con problematiche di stabilità della scarpata"*;
- La relazione geologico-geotecnica trasmessa con le integrazioni (prot. 20228 del 17/02/2017) soddisfa i requisiti posti in conferenza dei servizi dal Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Città Metropolitana di Torino e consente di superare la non idoneità del sito per la realizzazione dell'impianto desumibile dalla D.G.R. n. 6-3315 del 30/01/2012 per le aree in dissesto idraulico e idrogeologico;
- L'impresa COMIM S.r.l. ha sottoscritto e allegato all'istanza del 25/11/2016 (prot. n. 139726) una liberatoria, nei confronti delle amministrazioni pubbliche competenti, da ogni responsabilità per eventuali danni o fermi di produzione derivanti da allagamento dell'area in cui sarà installato l'impianto ;
- Il sito prescelto permette all'impianto di piro-gassificazione di integrarsi con lo stabilimento della CAR.MA S.r.l., ubicato nel capannone adiacente, a cui fornirà il calore sia ad alta che a bassa temperatura, rispettivamente per il trattamento termico dei prodotti elettrosaldati e per il riscaldamento invernale;
- L'impiego dell'impianto in cogenerazione secondo le previsioni progettuali, consente di rispettare i requisiti della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315 per gli impianti alimentati da biomassa da ubicarsi in comuni inseriti in Zona di Piano per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria, quale è il Comune di Avigliana;

- L'Azienda COMIM S.r.l. dispone del terreno su cui è prevista la realizzazione dell'intervento in virtù del contratto di locazione finanziaria (diritto di superficie su particella 882 con entrostante capannone industriale) con Iccrea BancaImpresa S.p.A. e del Contratto di affitto di immobile per lo stabilimento di Via Fermi n. 20 con CAR.MA S.r.l., che dichiara la disponibilità a rimettere la parte di cortile sul retro del capannone nella disponibilità di COMIM S.r.l. per l'installazione dell'impianto in oggetto;

Acquisito:

- Il parere del Comune di Avigliana, pervenuto in sede di conferenza dei servizi con nota ns. prot. n. 148027 del 20/12/2016.
- L'autorizzazione paesaggistica del Comune di Avigliana n. 5131 del 02/03/2017 (ns. prot. n. 31345 del 13/03/2017)
- Il parere del Servizio Difesa del Suolo della Città Metropolitana di Torino, espresso in sede di conferenza dei servizi;

Dato atto che:

- L'autorizzazione unica in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico ricadente tra i casi disciplinati al comma 15 bis dell'art. 17 bis della La L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.

Ritenuto in conclusione che:

- Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis, della Legge 241/90, così come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 78/2010, il presente atto costituisce anche Determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, adottata valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, nella seduta del 21/12/2016, che può considerarsi favorevolmente conclusa.

Visto:

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
- Il D.M. 23/06/2016: "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico";

- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- La L.R. 1 dicembre 2008 n. 32: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";
- La L.R. 7 ottobre 2002, n. 23, recante disposizioni in campo energetico;
- La L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- La L.R. 5 dicembre 1977, n. 56: "tutela ed uso del suolo" e s.m.i.
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314, relativa alla indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315, relativa all'individuazione dei siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomasse;
- Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile della Città Metropolitana di Torino, approvato con D.C.P. n. 50533/2013 del 21/01/2014;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- L'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Atteso:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, l'Azienda agricola COMIM S.r.l. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, sito sul territorio comunale di Avigliana, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di imporre che l'impianto sia realizzato in conformità al progetto approvato e depositato presso la Città Metropolitana di Torino e il Comune sede dell'impianto;
3. di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A;
4. che il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, così come previsto dall'art. 15.1 del D.M. 10/09/2010;
5. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione conclusiva della conferenza dei servizi e comprende / sostituisce i seguenti titoli autorizzativi, necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto:
 - Variante dello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, come riportato in premessa;
 - Permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
 - Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. **valevole per 15 anni** dalla data di emanazione dell'Autorizzazione Unica e la cui domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
6. Di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione, così come stabilito dalle Linee Guida ministeriali, emanate con D.M. del 10/09/2010, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, a favore della Città Metropolitana, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
7. Di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

EVIDENZIA CHE

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;

- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e al rispetto degli accorgimenti progettuali e costruttivi individuati in sede di Conferenza dei Servizi;
 - decade, previa diffida e assegnazione del termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;
 - non prevede alcuna scadenza; restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
 - perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i 2 anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dall'impresa;
 - ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione;
 - nel caso in cui a fine vita dell'impianto alcune strutture troveranno un utilizzo compatibile con la localizzazione e l'attività in essere nel sito produttivo (es. trincee, vasche di stoccaggio reflui, ecc...), previa valutazione congiunta della Città Metropolitana e del Comune sulla conformità urbanistica, si svincolerà la fidejussione per il valore delle opere che potranno non essere ripristinate;
 - deve essere conservata in copia conforme sul cantiere e in sede di stabilimento ultimato, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti ai controlli di loro competenza;
- Come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i., l'impianto di rete per la connessione, individuato dal tratto che collega l'esistente rete di distribuzione alla nuova cabina elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto a Enel Distribuzione S.p.A. prima della messa in esercizio e pertanto:
 - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - la presente autorizzazione, per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione, è automaticamente volturata al gestore Enel Distribuzione S.p.A. con decorrenza dalla data di presa in consegna dell'impianto, data che dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino con nota in carta semplice, a valle del collaudo effettuato dal gestore stesso;
 - Le opere dovranno essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
 - Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
 - Le date di inizio e fine lavori devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo al Comune di Avigliana, alla Città Metropolitana di Torino e al Dipartimento A.R.P.A. di Torino;

alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

- Al termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio, il titolare dovrà provvedere a trasmettere alla Città Metropolitana di Torino e al Comune sede dell'impianto il certificato di regolare esecuzione delle opere o, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo professionista e, ove necessario, l'iscrizione dell'immobile al catasto;
- La data di avviamento dell'impianto deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato, alla Città Metropolitana di Torino e al Dipartimento A.R.P.A. di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo.
- Eventuali modifiche al progetto approvato o passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere preventivamente comunicati ed assentiti dalla Città Metropolitana di Torino.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Avigliana, all'A.S.L. TO3, al Dipartimento A.R.P.A. di Torino e alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10/04/2017

La Dirigente del Servizio
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche
Dott.ssa Paola MOLINA

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino.

L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23.01.2004, su autorizzazione n. prot. 0010139 rilasciata da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino in data 22.01.2014, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 7-bis, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013.

Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 1,56.

Torino, 03/05/2017

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Molina
(Sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATO A	SCHEDE DESCRITTIVA
IMPRESA COMIM S.r.l.	CODICE IMPRESA: 022873

Impresa	COMIM S.r.l.
<i>Partita IVA</i>	07008810017
<i>Sede Legale</i>	Via Torino n. 20 – Bussoleno (TO)
<i>Attività dell'Impresa</i>	Costruzione, montaggio e manutenzione di impianti e macchinari industriali o parti di essi
<i>Ubicazione impianto</i>	Via E. Fermi n. 20 – Avigliana. Catasto Foglio n. 12, part. n. 882
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di cogenerazione alimentato a gas di sintesi prodotto da piro-gassificazione di biomasse legnose.

L'impianto occupa una superficie coperta di 162 m² ed è costituito da:

Strutture di stoccaggio e carico del cippato di legna in ingresso

- Fossa stoccaggio biomassa legnosa: 9x4 m – 2,5 m di profondità – capacità 38.000 kg
- Essiccatore a tappeto di superficie 4 m² circa per riduzione umidità al 20% riscaldato con aria del refrigeratore syngas e acqua di raffreddamento motore
- Sistema di caricamento a doppia valvola per evitare infiltrazioni di aria

Sistema di piro-gassificazione

- Pirolizzatore a 2 stadi, il primo riscaldato con calore recuperato da refrigerazione del syngas (50 kW), il secondo da bruciatori (40 kW) alimentati a GPL in accensione, poi a syngas (25 m³/h).
- Gassificatore (T max. > 1100° C per distruzione catrami) con griglia di accumulo dei residui solidi e raccolta della cenere.
- Sistema di purificazione e raffreddamento del syngas: cicloni – scambiatore aria/gas – filtro a maniche - torre di lavaggio (T finale: 30-40° C).
- Torcia di emergenza

Sistema di generazione termoelettrica

- motore a combustione interna alimentato a syngas accoppiato ad alternatore
- potenza primaria immessa col combustibile (247 kg/h di cippato di legna 40% umidità al piro-gassificatore, circa 600 Nm³/h di syngas con p.c.i. 1,61 kWh/Nm³ al motore): 690 kW circa
- potenza elettrica nominale: 200 kW
- potenza termica massima recuperabile in cogenerazione (da refrigerazione di syngas e motore e da fumi del motore): 290 kW

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda

ALLEGATO A	PRESCRIZIONI
IMPRESA COMIM S.r.l.	CODICE IMPRESA: 022873

Emissioni in atmosfera

1. Sono presenti nell'impianto 3 punti di emissione in atmosfera:
 - A. Camino scarico fumi motore a gas di sintesi: non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010, in quanto la potenza di combustione in ingresso all'impianto è inferiore a 1 MW. Devono comunque essere rispettati almeno i limiti per i generatori di calore alimentati a biomassa solida con potenza termica installata ≤ 3 MW indicati al punto 23.2 dell'Allegato 3 alla D.D. della Regione Piemonte n. 145 del 2 maggio 2011.
 - B. Torcia di emergenza: emissioni trascurabili.
 - C. Camino espulsione aria essiccatore: autorizzato con il presente atto ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Gestore dovrà conteggiare le ore annuali di attività del punto di emissione B. (torcia di emergenza) e comunicarne il numero nella relazione annuale di cui al punto 19, onde confermarne l'impiego saltuario e correlato alle sole situazioni di anomalia o transitorio dell'impianto.
3. Per il punto di emissione C. (essiccatore), si prevede una portata di 7.000 m³/h di aria a temperatura massima di 75° C e si pongono i seguenti limiti di concentrazione per gli inquinanti:
 - Polveri totali: 10 mg/Nm³ (autocontrollo iniziale e annuale)
 - Carbonio organico totale (COT): 10 mg/Nm³ (autocontrollo iniziale)
4. La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato, alla Città Metropolitana e all'A.R.P.A. competente per territorio, come previsto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve avvenire entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
5. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (autocontrolli iniziali), relativi agli impianti di cui al punto precedente, il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri sopra indicati. E' consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento.
6. Il rilevamento dei parametri sopra riportati, deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti con **autocontrolli periodici** con la frequenza indicata. È consentito

all'impresa, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento.

7. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici delle emissioni.
8. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
9. Per favorire la dispersione, la direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti d'emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
10. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.

Energia

11. Al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva e un adeguato risparmio di energia primaria e di emissioni di CO₂, nonché di rispettare i requisiti minimi della D.G.R. n. 6-3315 del 30/1/2012, l'impresa dovrà esercire l'impianto in modo da rispettare il valore minimo sotto riportato del parametro PES (risparmio di energia primaria) definito dal D.Lgs. 20/2007 e s.m.i. per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione: PES > 0%
12. Tenuto conto della fase di messa a regime dell'impianto, è ammissibile deroga al rispetto del suddetto valore minimo del PES limitatamente ai primi 12 mesi a partire dalla data di avviamento dell'impianto.

Biomasse impiegate

13. Per l'alimentazione del piro-gassificatore potranno essere utilizzate esclusivamente biomasse ligno-cellulosiche non costituite da rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il progetto prevede l'impiego di circa 247 kg/h di cippato di legna con umidità di riferimento del 40%, per un totale annuo di circa 1.800-2000 t per 7.500 h di attività a regime.
14. Il Gestore deve conservare le fatture di acquisto delle biomasse utilizzate unitamente alla documentazione che ne attesti le caratteristiche, i quantitativi e la provenienza, da esibire su richiesta degli Organi di controllo e allegare in copia alla relazione annuale di cui al punto 19. Dovrà essere esplicitamente specificato per ogni fornitura se il materiale è qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 8 comma 4 del D.M. 6

luglio 2012;

15. Nel caso in cui il Gestore intenda impiegare nell'impianto anche biomasse qualificate come rifiuti, dovrà ottenere l'apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di gestione rifiuti.

Rifiuti

16. Le ceneri e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto devono essere conferiti ad aziende specializzate al recupero o smaltimento di rifiuti speciali, secondo le modalità di cui alla normativa vigente in materia di rifiuti

Rumore

17. L'Impresa dovrà verificare entro sei mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione acustica del comune di Avigliana. Si ricorda che la fase di cantiere è oggetto di deroga, stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/2000.

Connessione alla rete elettrica

18. l'energia elettrica prodotta sarà immessa in rete di media tensione su cabina già esistente come da preventivo proposto da ENEL Distribuzione S.p.A. (codice rintracciabilità n. 113718058), allegato all'istanza di autorizzazione e accettato dal proponente.

Aspetti idrogeologici

19. Tutte le opere necessarie per l'impianto devono essere realizzate nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento a quanto previsto per le aree in Classe IIIb di pericolosità geomorfologica della *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica* ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96.

Relazione annuale

20. L'Impresa dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:
- quantità di biomassa legnosa utilizzata, gas di sintesi prodotto e relative caratteristiche risultanti dalle analisi eseguite, con particolare riferimento a composizione chimica e potere calorifico inferiore medio;
 - produzione di energia elettrica lorda e al netto degli autoconsumi;
 - produzione di energia termica con distinzione tra i diversi impieghi a cui il calore è stato destinato;
 - calcolo dei rendimenti energetici complessivi e dei parametri LT e PES, definiti rispettivamente dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002 e dal D.Lgs. 20/2007 e s.m.i, al netto del calore impiegato nel processo (essiccazione legno e refrigerazione syngas);

Tale relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Città Metropolitana di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte e al Comune di Avigliana.